

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AIAPI



Art. 1

Costituzione - sede – durata

In virtù dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione **"AIAPI – ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ARTI PLASTICHE ITALIA"**.

"AIAPI" è un organismo apolitico di carattere artistico e culturale, senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in VENEZIA – CA' SAVIO 30013 - ITALIA - Via Fausta 71/a (Comune di Cavallino-Treporti – VENEZIA). Potranno essere istituite altre sedi, unità locali, uffici operativi e/o di rappresentanza in Italia ed all'Estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Compiti

L'Associazione "AIAPI" è un'Associazione culturale, senza scopo di lucro, per la promozione, la tutela, la disciplina, lo sviluppo - in ogni sua forma, anche informatica o telematica - dell'arte e della cultura, e con particolare riguardo a quelle contemporanee, anche a mezzo l'organizzazione di eventi artistici e culturali per la valorizzazione delle opere e degli artisti delle seguenti discipline: pittura, scultura, arti grafiche, oltre che arti visive in genere.

L'Associazione si prefigge l'obiettivo di stimolare la cooperazione culturale nazionale e le relazioni artistico-culturali internazionali al fine di migliorare anche la condizione economica e sociale degli artisti e di difendere i loro diritti materiali e morali.

L'Associazione intende divenire una rappresentanza nel settore dell'arte di livello nazionale per poter aderire ad un circuito internazionale di Enti/Associazioni/Comitati che condividano i medesimi scopi ed obiettivi.

L'Associazione, al fine del raggiungimento dei propri scopi, potrà inoltre sviluppare, promuovere, realizzare ed eseguire:

- progetti, iniziative, corsi, attività didattiche e formative o di aggiornamento con Enti o istituti scolastici o di formazione, pubblici o privati in

- ambito artistico, culturale, educativo, sociale e della comunicazione o destinati a sviluppare le capacità tecnico-professionali;
- servizi nel campo della comunicazione, dell'immagine, delle pubbliche relazioni, dell'advertising culturale ed artistico quali, ad esempio, pubblicazione di blog, grafica web, cataloghi, materiale didattico ed informativo, materiale informatico e simili;
 - servizi di progettazione, realizzazione e gestione, anche per conto terzi, di banche dati e sistemi e servizi di gestione, diffusione, consultazione e trasmissione dati, anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie e sistemi di telecomunicazione tradizionali ed avanzati, quali la gestione di portali internet dedicati al mondo dell'arte ed agli artisti in particolare;
 - curatele di mostre ed organizzazione di eventi artistici e culturali nazionali e internazionali;
 - la progettazione, rendicontazione coordinamento e tutoring di attività formative;
 - la pubblicazione di guide, cataloghi, libri, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione di case editrici, enti pubblici o privati;
 - richiedere ed utilizzare contributi, e provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali, da Enti Pubblici e Privati, nonché altri finanziamenti e contributi in genere.

L'Associazione potrà ancora:

- promuovere ogni attività per il raggiungimento dei suoi scopi e, tra queste, a puro titolo esemplificativo, la creazione di opportunità formative rivolte agli appassionati di arte e cultura, specialmente ai giovani, la creazione, l'organizzazione, la ricerca di occasioni per esperienze tecnico-organizzative utili quali esperienze all'inserimento nel mondo delle arti e della cultura, compresa la ricerca, la classificazione, l'identificazione, la creazione di archivi inerenti tutte le forme artistiche e tutti i soggetti ad esse interessati;
- collaborare con associazioni ed enti pubblici e privati comunali, provinciali, metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali che abbiano attinenza diretta od indiretta con l'attività svolta dall'Associazione e dai suoi aderenti e con i loro obiettivi;

- svolgere ogni altro servizio ausiliario, strategico e/o di supporto necessario od utile al raggiungimento dei propri scopi;
- esercitare ogni altra funzione utile al raggiungimento dei propri obiettivi o derivante dalla volontà del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, nonché da leggi, regolamenti o da atti della pubblica autorità.

Art. 3 **Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i soggetti che possiedano le caratteristiche previste dal presente Statuto e, in particolare, che ne condividano gli obiettivi.

Potranno quindi essere soci dell'Associazione:

- le persone fisiche
- le Associazioni e gli enti senza scopo di lucro
- le persone giuridiche.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori:** sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che danno vita all'Associazione mediante la sottoscrizione del suo Atto Costitutivo; potranno essere ammessi quali soci fondatori anche i soci che, pur non avendo provveduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, chiedano di aderire all'Associazione espressamente come soci fondatori, ed a condizione che tutti i soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo diano parere favorevole.

I soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo, salvo loro personale rinuncia.

- **Soci ordinari:** sono soci ordinari i soci che aderiscono all'Associazione in qualsiasi momento della sua attività.

- **Soci onorari:** sono soci onorari persone fisiche che si sono distinte nel mondo della cultura e/o dell'arte per le proprie capacità ed iniziative; possono parimenti essere soci onorari Enti, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private che svolgano attività direttamente od indirettamente collegate all'oggetto dell'Associazione. I soci onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il voto dei soci onorari è di carattere consultivo.

Art. 4 Adesioni

L'adesione del socio, esclusi i soci fondatori per i quali è prevista dal presente Statuto una procedura diversa, viene espressa a mezzo di apposita domanda da presentarsi da ogni persona fisica o, nel caso di associazioni ed enti e soggetti con personalità giuridica, dal proprio legale rappresentante.

L'adesione potrà avvenire anche in modi telematici, mediante sottoscrizione di specifica modulistica via web, con specifiche autodichiarazioni di responsabilità degli interessati in ordine al possesso di tutti i requisiti per poter aderire all'Associazione ed il versamento di quanto dovuto per l'adesione.

Le adesioni avranno così efficacia immediata, salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile e previa verifica del possesso delle caratteristiche che ne consentano l'adesione.

Spetta al Consiglio Direttivo anche l'esclusione degli aderenti che non ottemperino agli obblighi associativi, non si facciano parte attiva per il raggiungimento degli scopi associativi, turbino la compagine associativa, non possiedano più le caratteristiche giuridiche e morali per l'adesione all'Associazione o comunque arrechino in qualche modo danno all'Associazione stessa od alle sue attività.

Art. 5 Obblighi del Socio

L'adesione importa l'obbligo:

- di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- di uniformarsi alla disciplina che l'Associazione stabilirà nei settori di propria competenza, in conformità agli scopi statutari;
- di versare i contributi associativi ordinari e straordinari e la quota d'iscrizione, con le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo; tale obbligo è escluso per i soci onorari.

E' facoltà del socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. In ogni caso il socio che recede dovrà assolvere ad ogni suo obbligo previsto dal presente

Statuto fino alla data di effetto del recesso medesimo, da stabilirsi a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto non avrà comunque diritto a restituzione di somme a qualsivoglia titolo e sarà comunque tenuto all'assolvimento di eventuali impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Le quote d'iscrizione ed i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (se nominato).

Art. 7 Assemblee

L'**Assemblea Ordinaria** dei soci é costituita da tutti gli iscritti.

Essa é convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità o la necessità, o quando ne faccia formale richiesta almeno il cinquanta per cento degli associati.

L'Assemblea Ordinaria é validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti.

Spetta all'Assemblea:

- impartire le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, direttive che dovranno essere attuate dal Consiglio Direttivo;
- trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;



- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tenuto presente quanto previsto all'art. 8;
- stabilire, se lo riterrà opportuno, l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel qual caso provvederà anche alla elezione dei relativi componenti;
- deliberare su ogni altro argomento di sua competenza.

Sono compiti dell'**Assemblea Straordinaria** la modifica del presente Statuto, la delibera di scioglimento dell'Associazione, altri argomenti straordinarie e non di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria é validamente costituita qualora sia presente o rappresentato per delega almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole degli associati i quali rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti alla medesima.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate a mezzo lettera od altro mezzo equivalente ed idoneo quale e-mail, web, fax, telefono, ecc., con convocazione da effettuarsi almeno sette giorni prima della data stabilita, specificando – almeno sinteticamente - l'ordine del giorno.

Le Assemblee si possono tenere anche in video conferenza o con altri mezzi telematici, via web, ecc..

Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea di volta in volta; le delibere regolarmente assunte verranno trascritte in apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un segretario eletto da e per l'Assemblea; in alternativa, le Assemblee potranno anche essere videoregistrate.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio ha diritto ad un **voto**. Il voto dei soci onorari è di carattere consultivo.

L'ammissione all'Assemblea ed il voto saranno possibili solo se il socio avrà ottemperato all'integrale versamento di quanto dovuto all'Associazione a norma del presente Statuto e/o a norma di legge.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per le parti non già espressamente attribuite dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di quattro ad un massimo di undici componenti, scelti tra gli associati.

Essi durano in carica a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione, con effetto non antecedente a sei mesi dalla decisione dell'Assemblea degli Associati; rimane in ogni caso impregiudicata la revoca dell'organo amministrativo per giusta causa, con effetto immediato; tali disposizioni non si applicano ai soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo. Il loro numero va ricompreso nel numero dei componenti stabilito come sopra.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di procedere alla nomina di uno o più Consiglieri Delegati su materie di pertinenza dell'Associazione.

Esperti e rappresentanti di Enti ed organizzazioni interessati all'attività dell'Associazione potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo, fino ad un numero massimo di un terzo del numero dei membri del Consiglio Direttivo medesimo ed il loro numero sarà ricompreso nei limiti di cui al comma due del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi tutte le volte in cui lo decida il Presidente, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera od altro mezzo equivalente ed idoneo, quale e-mail, web, fax, telefono, ecc., almeno due giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con la specifica dell'ordine del giorno o quanto meno le materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in video conferenza o con altri mezzi telematici, via web, ecc..

Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di volta in volta; le delibere regolarmente assunte verranno

trascritte in apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un segretario eletto da e per la riunione; in alternativa, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno anche essere videoregistrate.

Le delibere del Consiglio a maggioranza dei suoi componenti presenti vincolano tutti i suoi componenti, ancorché assenti o dissenzienti.

Il consigliere che per tre volte consecutive risulti assente ingiustificato, può essere dichiarato decaduto dalla carica e potrà essere sostituito, per cooptazione, con nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare il programma delle attività dell'Associazione;
- deliberare sull'attuazione degli indirizzi dell'Associazione;
- esercitare le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea e dal presente Statuto;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi associati;
- provvedere alla predisposizione ed all'approvazione di eventuali Regolamenti;
- provvedere a far rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, eventuali Regolamenti nonché ogni delibera dell'Assemblea e del Consiglio stesso;
- deliberare l'assunzione, il trasferimento, il licenziamento del personale dell'Associazione, nonché il trattamento economico dello stesso;
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- fissare gli importi dei contributi associativi ordinari ed eventualmente straordinari e le relative modalità di versamento;
- fissare l'eventuale ammontare della quota di prima iscrizione degli associati e le relative modalità di versamento;
- fissare eventuali indennità e rimborsi spese al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo ed a eventuali collaboratori;
- fissare eventuali compensi ai Revisori dei Conti;

Art. 12 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione, mediante lo svolgimento di tutte le necessità operative ed amministrative, quali la tenuta delle movimentazioni contabili quotidiane del sodalizio, non attribuite ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere ha funzioni di redigere le bozze del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, in coordinamento con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere potrà avere poteri di firma inerenti ad incassi e pagamenti con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Organo di Controllo

E' facoltà dell'Assemblea istituire quale Organo di Controllo il Collegio dei Revisori dei Conti od un Revisore unico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre componenti effettivi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea e, ove questa non vi abbia provveduto, dagli stessi componenti del Collegio.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di controllare le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi e del patrimonio sociale e che tutti gli atti amministrativi dell'Associazione siano conformi, oltre che alla legge, allo Statuto ed alle delibere degli organi dell'Associazione stessa.

Ha altresì il compito di partecipare all'esame ed alla discussione del bilancio preventivo annuale e di quello consuntivo e di redigere, prima dell'Assemblea che deve approvarlo, una relazione sul rendiconto economico e finanziario.



Art. 15 **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie comunque derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché da quelle derivanti da deliberazioni prese dai competenti organi, saranno rimesse ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, di comune accordo, dai primi due così nominati.

La parte che voglia promuovere l'arbitrato comunica all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro.

L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, comunica a sua volta, con lo stesso mezzo ed entro pari termine, il nome dell'arbitro di sua scelta.

I due arbitri così nominati dalle parti designano il terzo arbitro che andrà a presiedere il Collegio arbitrale.

Ove una delle due parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non procedano alla nomina del terzo, alle nomine mancanti provvede il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale ove l'Associazione ha sede legale, su richiesta della parte interessata.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e, se accolto, non darà luogo al risarcimento dei danni.

L'associato che non si adegua al lodo del Collegio arbitrale può essere radiato dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 16 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dai beni immobili e mobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, e tra questi:

- i contributi ordinari e straordinari degli associati;
- le eventuali quote di prima iscrizione degli associati;
- gli interessi attivi delle rendite patrimoniali;
- i contributi volontari degli associati;
- i concorsi di enti pubblici e privati;
- ogni altro eventuale cespite ed oblazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17
Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà destinato secondo deliberazione del Consiglio Direttivo.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 18
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 19
Norma transitoria

In deroga provvisoria è dato mandato al Consiglio Direttivo di apportare al presente Statuto tutte le modifiche che risultassero necessarie nella fase di sua prima applicazione, e ciò entro il termine di sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione.

Venezia-Italia, 01 Ottobre 2015



Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most legible, appearing to read 'Vielh...' followed by a flourish. The middle signature is less legible but appears to contain the name 'Debasol...' followed by a flourish. The bottom signature is a large, stylized flourish.